



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 232/23/CONS

**AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI LINEARI SU PIATTAFORMA INTERNET ALLA SOCIETÀ
RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L.
(Servizio di media audiovisivo RTL 102.5 + PLUS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* e, in particolare, gli articoli 18, comma 3, e 70, comma 3;

VISTA la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010, recante *“Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante *“Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato”*;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante *“Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) la società RTL 102,500 Hit Radio S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Clara Maffei n. 14/A, con lettera pervenuta in data 18 luglio 2023 (Prot. n. 190859), ha presentato l'istanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento, diretta ad ottenere l'autorizzazione per la prestazione del servizio di media audiovisivo lineare, su piattaforma *internet*, denominato RTL 102.5 + PLUS, la cui linea editoriale presenta un *“contenuto di genere semi generalista costituito da riprese in studio in diretta 24 ore su 24 della programmazione radiofonica dell'emittente RTL 102.5, con esclusione della riproduzione dei contenuti musicali”*. Il palinsesto è liberamente accessibile;
- 2) l'istanza è stata corredata con la documentazione di cui all'articolo 3, comma 5, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d'istruttoria – ad oggi fissato in euro 500,00 (cinquecento/00) – nonché della scheda relativa al sistema trasmissivo impiegato e della copia del marchio editoriale di trasmissione del servizio di media radiofonico;
- 3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società RTL 102,500 Hit Radio S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Clara Maffei n. 14/A (C.F.01646950160), è autorizzata alla prestazione del servizio di media audiovisivo lineare su piattaforma *internet* denominato RTL 102.5 + PLUS, alle

condizioni e con gli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di adozione ed è rinnovabile previa richiesta, da produrre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Regolamento, ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 5 del medesimo articolo. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

4. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy e della collaborazione della Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e delle comunicazioni, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione, e/o di aggiornamento, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a)*, n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba